

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

131.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		blica amministrazione ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (5707) .....	4
Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415);		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	4
Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736);		Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> .....	5, 6
Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852);		Bargone Antonio (gruppo comunista-PDS) ..	5
Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242);		Mellini Mauro (gruppo federalista europeo) .....	6
Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705)	3	Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	4, 6
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	3, 4	Rizzo Aldo (gruppo sinistra indipendente) ..	6
Vairo Gaetano (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	3	Vairo Gaetano (gruppo DC) .....	5, 6
Fassino Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	4	<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Mellini Mauro (gruppo federalista europeo) .....	4	Modifiche in tema di peculato e malversazione militare ( <i>Approvato dalle Commissioni permanenti riunite II e IV del Senato</i> ) (5698) .....	6
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):		Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> .....	6, 9, 10
Senatori Onorato e Covi: Modifica al codice penale in tema di delitti contro la pub-		Fassino Giuseppe <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	10
		Mellini Mauro (gruppo federalista europeo), <i>Relatore</i> .....	6, 7, 8, 9
		Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC)	7, 8, 9
		Orlandi Nicoletta (gruppo comunista-PDS) .	9
		Rizzo Aldo (gruppo sinistra indipendente) ..	9

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 15,40.**

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415); e delle proposte di legge Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736); Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852); Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242); Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari »; Casini Carlo: « Nuove norme sui consigli giudiziari »; Violante ed altri: « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura »; Del Pennino ed altri: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari ».

Proseguiamo nella discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge, adottato quale testo base.

Comunico che il relatore ha presentato i seguenti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 29.02, approvato in linea di principio nella seduta del 25 giugno scorso:

*Al comma 4, dopo le parole della magistratura ordinaria aggiungere le seguenti* ivi comprese quelle concernenti i requisiti dell'anzianità minima richiesta e della durata minima del servizio giudiziario compiuto.

0.29.02.1.

*Al comma 4, sostituire le parole al presente articolo con le seguenti alla presente legge.*

0.29.02.2.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor presidente, vorrei precisare che il subemendamento 0.29.02.1 è inteso a corrispondere ad alcune preoccupazioni manifestate dalla collega Finocchiaro Fidelbo, eliminando qualsiasi possibilità di equivoci interpretativi. Sebbene dovesse già ritenersi, sulla base della formulazione del comma 4 dell'articolo aggiuntivo 29.02, che le norme sull'anzianità minima richiesta e sul servizio giudiziario prestato, attualmente relative alla nomina alle qualifiche delle quali il suddetto articolo aggiuntivo prevede l'abolizione, debbono intendersi riferite all'attribuzione delle funzioni corrispondenti alle suddette qualifiche, nondimeno appare in effetti opportuna l'esplicita previsione recata dal subemendamento, del quale raccomando l'approvazione.

Per quanto riguarda il subemendamento 0.29.02.2, esso reca una ovvia precisazione di carattere tecnico, giacché il riferimento è da intendersi « alla presente legge » e non, invece, « al presente articolo ».

MAURO MELLINI. Vorrei esplicitare le mie riserve e la mia posizione contraria all'abolizione delle qualifiche previste dall'articolo aggiuntivo 29.02. Nel farlo, terrò presenti non solo le considerazioni formulate dalla collega Finocchiaro, ma anche quelle alle quali io stesso ho fatto riferimento nel corso della precedente seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, nella seduta odierna il relatore si è limitato a presentare i subemendamenti testé illustrati. Ella potrà esprimere le sue considerazioni al riguardo nel momento in cui verrà ripreso l'esame dell'articolo.

MAURO MELLINI. Signor presidente, mi consenta almeno di anticipare in modo sintetico i motivi del mio dissenso. Sono convinto che il riferimento ai requisiti dell'« anzianità minima richiesta » non soddisfi l'esigenza di eliminare i « rami secchi », esigenza che pure è emersa nel corso della discussione. In sostanza, il requisito di non essere un « catorcio », che è l'unico al quale oggi viene attribuita importanza, non viene di fatto contemplato.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, potrà svolgere in modo più dettagliato le sue osservazioni nel momento in cui la Commissione riprenderà la discussione sull'articolo cui si riferiscono i subemendamenti oggi presentati.

GIUSEPPE FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole sui subemendamenti 0.29.02.1 e 0.29.02.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento 0.29.02.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento 0.29.02.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò immediatamente i subemendamenti testé approvati in linea di principio alla Commissione affari costituzionali, per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge senatori Onorato e Covi: Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5707).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Onorato e Covi: « Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1991.

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Il provvedimento in esame si propone di ovviare a talune imprecisioni di formulazione che riguardano il disposto della legge 26 aprile 1990, n. 86, con la quale sono state modificate alcune fattispecie di reato in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
RAFFAELE MASTRANTUONO

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. In particolare, l'articolo 1 aggiunge alla formulazione dell'articolo 316-bis del codice penale (introdotto appunto dalla citata legge n. 86 del 1990) — con il quale si incrimina la condotta di chi non

utilizza per scopi congrui somme di denaro ricevuto dallo Stato o da altro ente pubblico per fini di pubblica utilità — il riferimento alle comunità europee come enti erogatori delle provvidenze in questione, al fine di sanzionare specificamente le ormai frequenti ipotesi di truffa ai danni degli organi comunitari.

L'articolo 2, a sua volta, modifica l'articolo 321 del codice penale — il quale stabilisce le pene da irrogarsi al corruttore nelle ipotesi di cui agli articoli 318, comma 1, 319, 319-bis e 320 dello stesso codice — aggiungendovi il riferimento all'articolo 319-ter, al fine di ricomprendere nella fattispecie anche l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. Ciò è evidentemente in aderenza allo spirito della legge n. 86 del 1990, dal momento che l'illecito menzionato per ultimo, da tale legge introdotto, rappresenta senza dubbio un più grave reato.

L'articolo 3 elimina un'imprecisione lessicale contenuta nel comma 2 dell'articolo 322 del codice penale, come rinnovato, relativo all'ipotesi di istigazione alla corruzione: il soggetto della proposizione, in tale testo, doveva infatti essere individuato con riferimento al comma precedente.

L'articolo 4, infine, si riferisce all'articolo 357 novellato del codice penale (ove è definita la nozione di pubblico ufficiale), sostituendo al comma 1 il termine « giurisdizionale » con « giudiziario », tecnicamente più consono, nonché riformulando il comma 2 (che definisce una funzione amministrativa pubblica), nel senso di estendere l'area delle funzioni che sono da definirsi pubbliche. A tal fine diviene infatti sufficiente la sussistenza di uno solo e non di entrambi i requisiti attualmente previsti dal citato articolo 357 del codice penale.

Per queste considerazioni, e condividendo le modifiche che il provvedimento intende apportare alla disciplina concernente i reati contro la pubblica amministrazione, raccomando l'approvazione della proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ANTONIO BARGONE.** Desidero esprimere il consenso del gruppo comunista-PDS alla proposta di legge in esame. Riteniamo che le modifiche da apportare alla legge n. 86 del 1990 siano abbastanza puntuali; qualcuna anzi è assolutamente necessaria, come quella concernente l'articolo 1, nel quale il riferimento alle Comunità europee è di estrema importanza, perché in questo modo si può andare a colpire anche i reati contro queste istituzioni, arginando un fenomeno che sta assumendo proporzioni piuttosto rilevanti.

Alcune modifiche sono di carattere formale, mentre altre, come quella relativa all'articolo 357 del codice penale, hanno natura maggiormente sostanziale.

Riteniamo perciò che le modifiche siano da accogliere nel loro complesso e auspichiamo che la proposta di legge possa essere approvata nel testo trasmesso dal Senato.

**GAETANO VAIRO.** Signor presidente, desidero far notare a lei e ai colleghi che sarebbe opportuno riformulare la lettera b) dell'articolo 4 prevedendo che sia pubblica la funzione amministrativa caratterizzata non già dalla formazione « e » (sottolineo questa congiunzione) dalla manifestazione della volontà, della pubblica amministrazione, bensì dalla formazione « o » dalla manifestazione della predetta volontà. Dico questo perché possono esistere attività amministrative riguardanti soltanto la formazione e non anche la manifestazione della volontà dell'amministrazione pubblica.

**PRESIDENTE.** Onorevole Vairo, ritengo che l'attività che si concreta nella mera formazione della volontà della pubblica amministrazione non possa considerarsi esercizio della funzione amministrativa rilevante ai fini penalistici.

**GAETANO VAIRO.** Però, l'uso della congiunzione « e » starebbe a significare che

la sola formazione della volontà dell'amministrazione pubblica non è sufficiente ma che deve essere anche manifestata, mentre è possibile che tale volontà si formi senza essere manifestata.

MAURO MELLINI. La previsione di cui alla lettera b) dell'articolo 4, e cioè che la funzione amministrativa si possa svolgere per mezzo di poteri autoritativi o certificativi e quindi non di poteri autoritativi e certificativi, come previsto dal vigente testo dell'articolo 357 del codice penale, è diretta ad identificare un autonomo momento di responsabilità dell'attività di certificazione del notaio.

ALDO RIZZO. Il riferimento alla formazione della volontà della pubblica amministrazione, considerata in modo diversificato rispetto alla sua manifestazione, è evidentemente riconducibile agli atti amministrativi che non costituiscono manifestazione di volontà. Vanno considerate, infatti, diverse attività, anche rilevanti, della pubblica amministrazione, che prevedono una partecipazione della stessa alla formazione della volontà finale, pur in assenza di collegamenti con la fase della manifestazione.

Condivido, pertanto, l'osservazione del collega Vairo, dal momento che anche la formazione della volontà rappresenta un momento rilevante nell'attività della pubblica amministrazione. Esiste, infatti, un momento precedente alla manifestazione della volontà, caratterizzato da pareri e dal concorso di iniziative, che rileva ai fini della formazione della volontà stessa ma non ne costituisce manifestazione.

MAURO MELLINI. La notificazione, per esempio, è un atto di formazione della volontà, non di manifestazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Mi domando allora quale rilevanza abbia l'atto non manifestato all'esterno.

GAETANO VAIRO. Si pensi, per esempio, all'atto notarile ....

MAURO MELLINI. Sì, ma l'atto notarile è disciplinato dall'ultima parte della disposizione in esame.

PRESIDENTE. Ritengo che a questo punto della discussione si imponga un'ulteriore fase di riflessione. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta, anche in considerazione della necessità di acquisire il parere della XI Commissione, che mi impegno a sollecitare.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche in tema di peculato e malversazione militare (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite II e IV del Senato) (5698).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche in tema di peculato e malversazione militare », già approvato dalle Commissioni permanenti riunite II e IV del Senato nella seduta del 22 maggio 1991.

Proseguiamo nella discussione del provvedimento.

MAURO MELLINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei integrare le considerazioni esposte nel corso della seduta del 2 luglio scorso alla luce di alcuni approfondimenti cui ho proceduto nel frattempo, che mi hanno consentito di rilevare una serie di questioni, certamente sfuggite all'attenzione dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Come tutti ricorderete, mi ero riservato di procedere ad un approfondimento dei problemi emersi dallo studio delle disposizioni in esame, anche perché l'incarico di relatore mi era stato conferito poco prima della discussione.

Vorrei anzitutto rilevare che, nel momento in cui la nuova legislazione ordinaria ha ridotto la portata del peculato alle semplici ipotesi per appropriazione, sopprimendo il riferimento al peculato

per distrazione, ha riformulato anche l'articolo 323, comma 2, del codice penale, sicché, in base alla giurisprudenza affermatasi in seguito all'approvazione delle modifiche da parte di questa Commissione, si è avuto come conseguenza che gran parte dei fatti ricadenti sotto la figura del peculato per distrazione sono stati « trasferiti » - uso un termine improprio - in quella del reato di abuso di atti d'ufficio connesso ad interessi patrimoniali, con ciò rendendosi più lieve la sanzione prevista al riguardo. La considerazione che va fatta per quanto riguarda il peculato militare e il suo adeguamento alla nuova formulazione del peculato prevista nel codice penale ordinario è che nel codice penale militare non esiste il reato di abuso d'atto d'ufficio e quindi tanto meno esiste la nuova configurazione di questo reato. Sicché, mentre per il peculato del pubblico ufficiale la nuova formulazione non comporta una depenalizzazione - e su questo la giurisprudenza è pacifica - al punto che anche su fatti contestati con riferimento alla vecchia norma di peculato per distrazione si è ritenuto di poter provvedere con l'applicazione della nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 323 del codice penale ...

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. È soltanto dalla giurisprudenza che la fattispecie del peculato per distrazione è stata ricompresa nella previsione generale dell'abuso d'ufficio di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale: il Parlamento non ha mai espresso questa volontà.

MAURO MELLINI, *Relatore*. Non vi è ombra di dubbio che le previsioni dell'articolo 323 siano state sicuramente dilatate e che la giurisprudenza sia andata in tal senso. La situazione determinatasi è in ogni caso che nel codice penale militare di pace manca un'apposita previsione del reato di abuso di atti d'ufficio. Il problema - che è stato sollevato anche al Senato, ma che non è stato affrontato in funzione degli incon-

venienti che ne derivano - è che per i fatti configurati come peculato per distrazione secondo la vecchia figura di tale reato e l'ancora vigente dizione del codice penale militare di pace, passando alla nuova formulazione, si determinerebbe una effettiva depenalizzazione.

Secondo una prima ipotesi, al Senato si è ritenuto che il militare incaricato di una funzione di comando è un pubblico ufficiale. Di questo bisognerebbe dubitare perché nel codice penale militare si fa riferimento ad una funzione amministrativa o di comando considerando la funzione di comando come diversa da quella amministrativa. Presso l'altro ramo del Parlamento il senatore Gallo, parlamentare particolarmente autorevole nelle materie giuridiche, ha detto che nella nuova formulazione dell'articolo 357 si configurano gli atti autoritativi come atti amministrativi. Mi permetto di dissentire, almeno in parte. In questo caso, infatti, per la specialità propria del diritto penale militare, la funzione amministrativa si contrappone a quella di comando.

Le conseguenze che si determinerebbero sarebbero le seguenti: per gli atti attualmente ricadenti nelle previsioni dell'articolo 215 del codice penale militare, commessi nell'ambito della funzione amministrativa, se si tratta di appropriazione si applica il nuovo articolo 215 modificato, mentre nel caso di atti di comando la distrazione effettuata sarebbe depenalizzata.

L'altra ipotesi è che comunque si ricadrebbe nella figura del pubblico ufficiale: il militare investito della funzione amministrativa o di comando che distrae, abusando dei propri poteri, cose mobili o altra utilità a favore proprio o altrui commette il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale. A parte il fatto che il riferimento all'abuso di atti d'ufficio nella funzione militare è molto delicata e complessa, si determinerebbe a questo punto una scissione della giurisdizione relativa in quanto il peculato per appropriazione rimarrebbe reato

militare, per il principio della specialità, mentre l'ex peculato per distrazione ricadrebbe ...

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Se non esiste, come può ricadere ?

MAURO MELLINI, *Relatore*. Ma vi è la giurisprudenza della Cassazione !

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ciò che conta è la legge, non la giurisprudenza !

MAURO MELLINI, *Relatore*. La giurisprudenza si è divisa; si è discusso se si possa condannare una persona già incriminata in base all'articolo 314 del codice penale per le disposizioni di cui all'articolo 323. Si è discusso se si trattasse di *abolitio criminis* (articolo 2, terzo comma, del codice penale), ma che l'articolo 323 potesse riguardare la nuova formulazione di atti precedentemente ricadenti nella sfera dell'articolo 315 non è mai stato discusso, perché è un dato di fatto.

Il problema è rappresentato dal fatto che la nuova formulazione introduce, rispetto alla posizione del militare il quale commetta un reato di peculato per distrazione nell'esercizio di una funzione amministrativa o di comando, una vera e propria discrepanza; in sostanza, la lesione del medesimo interesse, ossia quello dell'amministrazione militare, in alcuni casi sarebbe disciplinata dal codice militare mentre in altri dall'articolo 123 del codice penale.

In sostanza, della lesione dello stesso bene giuridico potrebbe essere chiamato a giudicare il giudice ordinario oppure il giudice militare, a seconda che si configuri o meno la fattispecie di peculato per distrazione o per appropriazione.

Ritengo si tratti di una questione che il Senato non ha assolutamente preso in considerazione e che questo ramo del Parlamento ha invece il dovere di affrontare, soffermando la propria attenzione sul problema dei reati fino ad oggi ricadenti sotto la norma speciale ed ora ricondotti alla normativa ordinaria.

Un ulteriore problema da affrontare è rappresentato dalle disposizioni concernenti il peculato del portalettere. La norma introdotta dal Senato, nonostante nel corso della discussione fosse emerso l'orientamento di non inserirla nell'articolo, attenua la responsabilità del portalettere rispetto al codice vigente, per cui, ove non fosse stata prevista, il reato considerato sarebbe ricaduto sotto una disciplina più rigida. Al tempo stesso, si è soppresso qualsiasi riferimento al peculato per distrazione.

Ne consegue che, almeno per quanto concerne il minimo di pena edittale, si avrà una sanzione più grave, nel caso di peculato per distrazione del portalettere, dovendosi applicare l'articolo 323 del codice penale. Tale articolo, peraltro, è esteso a tale fattispecie di reato senza che siano stati introdotti gli opportuni distinguo.

Le considerazioni espresse impongono, a mio avviso, un riassetto dell'impianto della legge in esame, anche alla luce delle risultanze della discussione relativa alle modifiche dei reati contro la pubblica amministrazione e dell'incongruenza che si è creata rispetto al codice penale militare, che ha conservato la vecchia formulazione del peculato.

Quanto alle osservazioni formulate dal collega Nicotra, egli potrà proporre un'interpretazione autentica dell'articolo 323. Occorre comunque procedere a modifiche del testo in esame, anche perché non credo sia corrispondente all'intendimento dei proponenti e dell'amministrazione della difesa l'introduzione di norme che finirebbero per alterare le fondamenta del sistema.

In merito alle considerazioni espresse vorrei ascoltare l'opinione dei colleghi, con particolare riferimento alla possibilità di presentare emendamenti correttivi. Non so, tuttavia, se la strada migliore da percorrere sia quella di modificare il testo, oppure se convenga prendere atto che la diversa formulazione del codice penale militare rispetto al codice penale ordinario consiglia di mantenere in piedi l'attuale differenziazione che, del resto,



non comporterebbe problemi di costituzionalità, proprio perché gli atti considerati rispondono ad un diverso impianto di fondo e tendono a tutelare interessi diversi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ALDO RIZZO.** Ho seguito con molta attenzione l'intervento del collega Mellini, che ha affrontato con la consueta puntualità una serie di interessanti questioni. Per la verità, in considerazione della linea giurisprudenziale secondo la quale il peculato per distrazione è configurato come un'ipotesi di abuso d'ufficio, non vi è dubbio che nei casi in cui il peculato si configuri non per appropriazione ma per distrazione sarebbe automatico immaginare che esso rientri nella fattispecie di abuso d'ufficio quale prevista dal codice penale ordinario.

Al di là dei dotti distinguo tra i diversi atti proposti dal collega Mellini, indubbiamente vi è il rischio che si realizzi un'anomalia, che comporterebbe conseguenze sul piano della competenza diversa in riferimento alla stessa ipotesi di reato (peculato); vi sarebbe, inoltre, un'ulteriore conseguenza per quanto riguarda il peculato commesso dal portalelettere, in riferimento al quale si registrerebbe, come ha osservato giustamente il collega Mellini, una differenza di pena. Credo che la materia richieda un momento di riflessione. Sono comunque d'accordo con l'interpretazione dall'onorevole Nicotra, secondo il quale la volontà del Parlamento è stata quella di non considerare più come reato il peculato per distrazione; occorre però considerare anche la realtà rappresentata dalla giurisprudenza, che configura il peculato per distrazione come una forma di abuso d'ufficio.

Se questo è il quadro che abbiamo di fronte, dobbiamo tener conto delle conseguenze che ineluttabilmente si vengono a verificare anche in relazione al codice penale militare. Credo che il collega Mellini sia d'accordo sul fatto che il Governo debba operare una riflessione

sulla materia tenendo nella giusta considerazione le osservazioni del relatore. Il Governo, infatti, potrebbe fornire una indicazione alla Commissione in modo che essa possa compiere le scelte più coerenti.

**MAURO MELLINI, Relatore.** Sono d'accordo.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Ribadisco, a nome del gruppo democratico cristiano, l'opportunità di pervenire rapidamente all'approvazione del testo formulato dal Governo senza ulteriori modifiche. Apprezzo l'approfondimento culturale e dottrinario dell'onorevole Mellini, ma egli stesso ha notato che si tratta di due ordinamenti diversi, tant'è che il peculato del portalelettere non è previsto nell'ordinamento penale ordinario mentre lo è in quello militare. Allorché abbiamo modificato il codice penale nella parte riguardante i reati contro la pubblica amministrazione, abbiamo eliminato il reato di peculato per distrazione introducendo quello di malversazione a danno dello Stato e rimodellando altre norme. Non vedo, quindi, perché ora si debba necessariamente introdurre il peculato per distrazione. Probabilmente, infatti, nell'ordinamento militare sussistono fattispecie che devono essere disciplinate in modo diverso.

La cancellazione dall'ordinamento penale del reato del peculato per distrazione è stata effettuata dal Parlamento seguendo il comune sentire, con una volontà unanime, in quanto questa figura consentiva incriminazioni troppo facili nei confronti dei pubblici amministratori. Non vedo perché dobbiamo reintrodurre nel codice penale militare di pace fattispecie analoghe a quelle del soppresso peculato per distrazione.

Comunque, se il Governo fornirà indicazioni al riguardo, il gruppo democratico cristiano è pronto a prenderle in considerazione.

**NICOLETTA ORLANDI.** Nell'associarmi alla richiesta di chiarimento rivolta al

Governo, noto che il problema sottolineato dall'onorevole Mellini riguarda soprattutto il militare che esercita funzioni di comando e che non è necessariamente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio: in questo senso, non necessariamente dovrà rispondere di abuso d'ufficio, ricadendo sotto le previsioni del codice penale ordinario.

Non si pone una questione di costituzionalità, perché si tratta di due ordinamenti diversi nei quali possono vigere regole diverse: non è detto che la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione prevista dal codice penale ordinario debba necessariamente essere mutuata in quello militare di pace. Occorrerebbe però chiarire se l'opinione del Governo è nel senso di assumere tale diversità di disciplina e se si accetta che il cosiddetto peculato per distrazione, cioè l'abuso d'ufficio, commesso dal militare con funzioni di comando non pubblico ufficiale, non sia punito, o se invece il Governo dà una diversa interpretazione. Al Senato, per esempio, si è ritenuto che vi sia totale coincidenza tra la figura prevista nel codice penale militare di pace e quella del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio prevista dal codice penale ordinario.

Il problema è dunque quello di capire se il Governo intendesse disciplinare diversamente le varie fattispecie di reato, e quindi assumere che per il militare con funzioni di comando non è permesso l'abuso d'ufficio, oppure viceversa ritenere che comunque l'abuso d'ufficio sa-

rebbe da applicare tutte le volte che non ci si può riferire al peculato, con il ricorso alla normativa ordinaria. Salva l'autonomia della Commissione al momento di decidere, dobbiamo quindi attendere le delucidazioni che il Governo vorrà fornirci.

GIUSEPPE FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il relatore Mellini e i deputati intervenuti nel dibattito. Ricordo che il Governo aveva aderito all'interpretazione delle fattispecie disciplinate nel provvedimento fatta propria dal Senato. Comunque, il Governo fornirà ulteriori contributi alla discussione in una prossima seduta, ovviamente previa consultazione tra i responsabili del Ministero di grazia e giustizia e quelli del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 5 agosto 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO